



COMUNE DI GENOVA VD969

REPERTORIO

=°=°=°=°=

N. 62094

Affidamento dal Comune di Genova all'AZIENDA
MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA A.M.I.U. della
gestione delle Farmacie Comunali.

=°=°=°=°=

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 5
(CINQUE)----- del mese di DICEMBRE--- in Genova,
in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in
Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME - Dottor Francesco PITERA', nato a
Belcastro (CZ) l'8 febbraio 1937 e domiciliato per
la carica in Genova Via Garibaldi n. 9 -
Segretario Generale del Comune di Genova.

sono comparsi

PER UNA PARTE - IL COMUNE DI GENOVA, con sede in
Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
n.00856930102, rappresentato dal Dottor Carlo Isola

----- nato a Genova il 30 novembre 1950
nella sua qualità di Direttore domiciliato come
sopra in forza di delibera della Giunta Comunale
n. 1799 in data 17 ottobre 1996.

E PER L'ALTRA PARTE: - l'Ing. Lorenzo GHIRARDO
nato a Genova il 30 ottobre 1945, come infra



domiciliato, il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Direttore Generale e quindi legale rappresentante di AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA (di seguito per brevità A.M.I.U.) con sede in Genova P.zza Piccapietra 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova al n. 1862/1996, Codice Fiscale 00856930102, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 302 del 15 settembre 1997.

Carlo Stival

Detti Signori Componenti, della cui identità personale e poteri io ----- Segretario Generale ----- sono certo, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28 luglio 1997 convengono e stipulano quanto segue:

W. P. ...

ARTICOLO 1°) - Il Comune di Genova affida all'A.M.I.U. (Azienda Speciale costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 8 giugno 1990 n. 142) la gestione delle farmacie comunali.

Francesco P. ...

ARTICOLO 2°) - CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente contratto deve essere considerato, ad ogni effetto, servizio pubblico sottoposto a quanto disposto in materia





dall'art. 1 Legge 12 giugno 1990 n. 146 e, pertanto, per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato salvo cause di forza maggiore.

In caso di sciopero, per tutela dei diritti degli Utenti, dovrà essere garantito un servizio minimo essenziale.

ARTICOLO 3°) - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà durata di anni trenta a decorrere dal 1° settembre 1997.

ARTICOLO 4°) - RUOLO DEI CONTRAENTI

Il Comune è e resta titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nelle singole farmacie ed eserciterà le funzioni di indirizzo e di controllo sulla stessa.

L'Azienda sarà incaricata della gestione dell'attività svolta nelle farmacie comunali.

Nell'affidamento è compresa l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la conservazione e il ripristino dei beni ad essa concessi in diritto d'uso.

1/4 affidati 1/4

ARTICOLO 5°) - OBBLIGHI DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE

Ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto,



l'A.M.I.U. si impegna e si obbliga ad osservare tutte le norme di legge vigenti in materia.

In caso di violazione di tali norme il Gestore sarà ritenuto unico responsabile di tutte le eventuali conseguenze.


In attesa delle opportune volture di titolarità, l'Azienda si impegna a corrispondere al Comune le spese sostenute dallo stesso per i canoni di locazione e/o concessione, per le utenze, ecc..

L'Azienda si impegna a:

- garantire, considerata la particolarità del servizio in oggetto, l'autonomia gestionale del settore attraverso la conferma dell'ordinamento tecnico-amministrativo in essere presso l'Azienda in economia, fatti salvi gli opportuni accorgimenti necessari ad integrare il servizio nell'ambito della struttura aziendale;

- conservare in buono stato i beni mobili ed immobili aziendali ad essa concessi in diritto d'uso per i quali si impegna a corrispondere al Comune il corrispettivo di cui al successivo articolo 7°);

- garantire, nell'ipotesi di un ampliamento del servizio, la gestione delle altre farmacie che il Comune dovesse decidere di assumere e



conseguentemente di affidarle;

- eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

ARTICOLO 6°) - OBBLIGHI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA

Il Comune si obbliga a:

- concedere in diritto d'uso all'A.M.I.U., dalla data di affidamento della gestione (1° settembre 1997), l'azienda comunale farmacie e quindi i beni mobili ed immobili che costituiscono strumento per l'esercizio del servizio, e che risultano individuati negli elenchi che previa verifica, approvazione e sottoscrizione delle

Parti e di me ----- Segretario Generale _____ si allegano debitamente bollati al presente atto sotto le lettere "A" e "B";

- sostenere le spese necessarie per l'eventuale allestimento di altre sedi farmaceutiche;
- offrire la massima collaborazione al fine di agevolare il miglior espletamento del servizio da



parte del Gestore con particolare riferimento alla tempestiva adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

Carli

- assicurare la miglior informazione possibile in merito all'assunzione di atti dell'Amministrazione che possano, in qualsiasi modo, influire sui servizi.

U. P. ...

ARTICOLO 6°) bis - CONTRATTI STIPULATI PER

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Per quanto attiene ai contratti stipulati tra Comune e terzi per l'esercizio del servizio di cui trattasi, meglio individuati nell'elenco che previa verifica approvazione e sottoscrizione delle Parti e di me ----- Segretario Generale

Francesco P. ...

----- si allega debitamente bollato al presente contratto sotto la lettera "C", le Parti si danno reciprocamente atto che a partire dal 1° settembre 1997 l'A.M.I.U è subentrata nei contratti sopra citati in luogo del Comune.

Più specificatamente per i contratti in cui il Comune è locatario il Comune stesso si impegnerà a promuovere con i terzi interessati le relative volture.



ARTICOLO 7°) - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI



RISCOSSIONE

L'A.M.I.U. si impegna a corrispondere al Comune un corrispettivo annuo da versarsi anticipatamente, commisurato al valore dei beni concessi in diritto d'uso di cui al precedente articolo 6°); il corrispettivo è fissato nella misura del 3% (treper cento) per i primi tre anni di gestione e sarà aggiornato, sulla base dell'indice ISTAT di inflazione, a partire dal quarto anno. Il corrispettivo sarà inoltre soggetto a revisione triennale, fatto salvo il caso di affidamento in gestione di altre sedi farmaceutiche.

Di tale corrispettivo annuo l'A.M.I.U. corrisponde contestualmente alla stipula del presente atto al Comune, che all'uopo rilascia ampia e liberatoria quietanza, l'importo di Lire 20.000.000= (ventimilioni) costituenti i 4/12 del canone afferente alla quota del 1997.

L'A.M.I.U. si impegna altresì a:

- corrispondere annualmente al Comune, dietro richiesta dello stesso, la quota di tasse di concessione regionale a carico dell'Ente concessionario dell'importo periodicamente determinato dalla competente autorità;
- versare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta



delle Direzioni competenti la quota dei corrispettivi già pagati dal Comune per i contratti o forniture in corso;

Luigi Costa

- corrispondere al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna l'importo corrispondente al valore delle giacenze di magazzino, che passano nella disponibilità dell'Azienda.

ARTICOLO 8°) - RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI TERZI - ASSICURAZIONI


U. P. ...

L'Azienda sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente e manterrà indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.


Massimo ...

Essa dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza.

L'Azienda è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.



L'Azienda è pertanto l'unico responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.



ARTICOLO 9°) - GARANZIE PER LA QUALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

L'Azienda dovrà, entro un anno, sottoporre all'approvazione del Comune gli standard generali e gli standard specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, da recepirsi all'interno della "Carta dei Servizi" di cui alla Legge 273/91 e al D.P.C.M. 27 gennaio 1994.

Contestualmente all'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, l'Azienda dovrà fornire dimostrazione delle variazioni qualitative e quantitative previste o intervenute nei servizi affidati, con particolare riferimento alla valutazione in termini di efficacia ed efficienza, tenuto conto dei parametri minimi di cui ai prospetti allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale 28 luglio 1997 numero 76.

Il Comune potrà attivare i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio avvalendosi di collaboratori i cui nominativi saranno preventivamente comunicati all'Azienda.



ARTICOLO 10°) - DIVIETO DI CESSIONE

E' tassativamente vietata, sotto pena di decadenza e di rimborso delle maggiori spese e danni che ne derivassero al Comune, la cessione totale o parziale del contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune medesimo.

ARTICOLO 11°) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune può avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456°) del C.C. nei seguenti casi:

a) gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali l'Azienda sia tenuta.

b) cessazione o fallimento del Gestore;


c) sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

d) mancato rispetto degli obbiettivi e degli standard di cui al precedente articolo 9°);

e) gestione gravemente inefficiente dei servizi ad essa affidati;

ARTICOLO 12°) - RECESSO

Nel caso di recesso da parte dell'Azienda, per cause non addebitabili al Comune, questa sarà



tenuta a rifondere al Comune le maggiori somme da esso sopportate sino alla scadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 13°) - CONDIZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto, salvo rinnovo espressamente deliberato dalle controparti, i beni materiali mobili ed immobili nonchè i beni immateriali saranno restituiti al Comune per la prosecuzione del servizio.

Allo stesso termine sarà trasferito ex articolo 2112 C.C. come modificato dall'articolo 47 della Legge 29.12.1990 n. 128, anche il personale addetto impiegato dal Gestore, fatte salve cause di impedimento di legge o natura contrattuale.

Alla scadenza del contratto, inoltre, l'Azienda sarà tenuta, dietro invito scritto del Comune, preceduto da regolare deliberazione che impegna la relativa spesa, ad assicurare la prosecuzione del servizio, per un periodo non superiore ad anni uno, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 14°) - NORMA TRANSITORIA

Le partite debito/credito ancora aperte alla data odierna saranno gestite dall'A.M.I.U. che



mensilmente invierà alla Direzione Bilanci Contabilità, Controllo e Pianificazione Finanziaria un rendiconto ai fini del successivo conguaglio.

ARTICOLO 15°) - Il Comune di Genova rinuncia all'iscrizione delle eventuali ipoteche legali comunque nascenti dal presente atto e manleva il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 16°) - DISPOSIZIONI FISCALI

La Parte concedente dichiara:

- che i valori complessivi dei beni mobili, immobili, dell'avviamento nonché delle giacenze di magazzino, di cui al presente atto sono rispettivamente i seguenti:

- Lire 857.689.264= (ottocentocinquantasettemilioneicentottantanovemiladuecentosessantaquattro)

- Lire 1.148.000.000= (unmiliardocentoquarantottomilioni);

- Lire 332.030.848= (trecentotrentaduemilionitrentamilaottocentoquarantotto);

- Lire 1.663.163.184= (unmiliardoseicentosessantatremilionicentosessantatremilacentottantaquattro).

L'A.M.I.U., ai sensi dell'art. 13 bis D.L. n. 6/1991 convertito con L. n. 80/1991, e



dell'art. 3 comma 69 della L. n. 549/1995,
dichiara che il presente atto è da ritenersi
esente dalle imposte di bollo, di registro,
ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta,
spesa tassa o diritto di qualsiasi specie o
natura conseguenti al presente atto.

ARTICOLO 17°) - DISPOSIZIONI FINALI

Gli effetti del presente contratto decorrono dal
1° settembre 1997.

ARTICOLO 18°) - Tutte le spese ed oneri fiscali
del presente atto e delle dipendenti formalità
restano a carico dell'Azienda che, come sopra
rappresentata, vi si obbliga.

Tutti gli allegati a questo atto sono da
intendersi parte integrante e sostanziale di esso
e le Parti dichiarano di averne già preso visione
e perciò dispensano me ----- Segretario Generale
----- dal darne lettura.

Richiesto io ----- Segretario Generale
----- del Comune ho ricevuto il presente
atto, scritto a macchina e in parte a mano da
persona di mia fiducia, su tredici facciate e
parte della quattordicesima di quattro fogli resi
bollati, mediante uso di nastro dattilografico
nero indelebile, atto che, letto alle Parti



contraenti, viene dalle stesse approvato e meco

firmato a termini di Legge. $\frac{1}{2}$ del "affidato" $\frac{1}{2}$

potrebbe letto e approvato

Antonio Tealini

vicario G. Magari

Francesco Stera - segretario generale



12/12/92 8981 $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$ i gatis

UFFICIO DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI

16/12/92

32347

22163

esente